



REPUBBLICA ITALIANA Sent./Ord. n. 67/2024/C

in nome del popolo italiano

LA CORTE DEI CONTI

Sezione giurisdizionale per la regione Basilicata

in composizione monocratica

Il Giudice

Rocco LOTITO ha pronunciato la seguente

SENTENZA NON DEFINITIVA - ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 9027/C del registro di Segreteria, proposto da XXX, rappresentato e difeso dall'avv. Luca D'Alba ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Trebisacce (CS) in viale della Libertà n. 125 (pec luca.dalba@pec.it), contro il Ministero dell'Economia e delle Finanze, e con integrazione del contraddittorio nei confronti dell'INPS, avente ad oggetto l'accertamento della dipendenza da causa di servizio in funzione del futuro trattamento pensionistico di privilegio.

Visti tutti gli atti e i documenti di causa;

uditi, nella pubblica udienza del 1° luglio 2024, con l'assistenza del segretario dott. Alfonso Ingenito, l'avv. Antonio Roccanova su delega dell'avv. Luca D'Alba, per il ricorrente, il Tenente Colonnello Pietro Romano, per il Centro informatico amministrativo della Guardia di finanza, la dott.ssa Rosanna Arenella, per il Ministero dell'Economia e delle Finanze, Comitato di verifica per le cause di servizio, e l'avv. Margherita Lotito, su delega dell'avv. Vito Dinoia,

per l'INPS;

premessi in

FATTO

Con atto di ricorso depositato presso la Segreteria di questa Sezione in data 13/10/2023 l'odierno ricorrente, Maresciallo Ordinario in servizio della Guardia di Finanza, rappresentava:

- che in data 21.7.08 aveva presentato domanda di accertamento della dipendenza da causa di servizio delle patologie ivi indicate, dettagliatamente descrivendo le mansioni svolte;

- che la Commissione Medica Ospedaliera di Caserta giudicava il richiedente affetto da Discopatie lombari multiple ascrivibili alla Tabella B (cfr. verbale BL/B – n. 1256 del 16.3.10);

- che il Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, «...*preso atto del verbale del 16.3.10, con parere reso nell'adunanza n. 367/2010 del 16.9.10 (doc. 7) ha ritenuto le patologie accertate dalla CMO NON DIPENDENTI da fatti di servizio, "in quanto trattasi di forma morbosa derivante, nella maggior parte dei casi, da una patogenesi artrogena associata ad usura dei dischi cartilaginei intervertebrali, sull'insorgenza e decorso della quale gli invocati eventi di servizio non si appalesano tali da assurgere a fattori causali o concausali efficienti e determinanti"*»;

- che, ricevuta dal Comando Generale comunicazione di tale esito (cfr. nota prot. n. 191420/11 del 27.6.11 notificata l'8.7.11), in data 13.7.11 depositava le proprie osservazioni chiedendo il riesame della propria istanza, ma il predetto Comitato, all'adunanza n. 111/2012 del 19.3.12, confermava il precedente parere negativo;

- che il Comando Generale, conseguentemente, definiva l'istanza non

riconoscendo la dipendenza da causa di servizio delle patologie sofferte dal richiedente (cfr. Determinazione Dirigenziale n. 1980 del 26.6.12).

Nel ricorso introduttivo si riteneva che tali determinazioni fossero errate, non tenendo «...conto della reale incidenza dei fatti di servizio sulle condizioni di salute del ricorrente» che, «nelle sedi in cui è stato effettivo, ... ha atteso in modo encomiabile a tutti i compiti di istituto previsti, esponendosi ai disagi ambientali, climatici e di stress psico fisico che il servizio ha comportato, compresi i servizi di guardia armata, di attività addestrative, oltre a numerosissimi servizi di caserma e di reparto armati e non, operando quindi in condizioni fisiche logoranti e spossanti, come si può evincere dal suo foglio matricolare...»; si ricordava, inoltre, «...che il militare oltre all'attività addestrativa prima e di servizio poi...», aveva «...assolto ad incarichi di vigilanza in caserma, anticontrabbando, attività di polizia giudiziaria e tributaria, attività di controllo del territorio, servizi antidroga con pedinamenti in autovettura e appiedato con ogni condizione climatica e territoriale che il caso di volta in volta richiedeva, senza limiti di orario». Si richiamavano, quindi, le considerazioni di carattere medico - legale di cui alla consulenza redatta in data 11.9.23 dal dott. Nicola Dell'Edera, che avrebbe spiegato «... in modo dettagliato il nesso causale tra le patologie lamentate ed i fatti di servizio, giungendo alla conclusione che le prime dipendano certamente dai secondi».

Ciò premesso, nel richiamare il principio di diritto enunciato dalla Corte dei Conti, Sez. Riunite, nella sentenza n. 12/2023, il ricorrente chiedeva che venisse accertata la dipendenza da causa di servizio delle patologie sofferte, con ascrizione complessiva alla Tabella B, in funzione del futuro trattamento pensionistico di privilegio, nonché ai fini di ogni altro beneficio/privilegio

derivante da tale accertamento, con vittoria di spese, diritti e onorari da distrarre in favore del difensore.

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, Comitato di verifica per le cause di servizio, in persona del Ministro pro-tempore, con memoria depositata il 29/1/2024, dopo aver ripercorso la vicenda amministrativa, rilevava preliminarmente: che non era stata evocata in giudizio l'Amministrazione di appartenenza, in quanto *«Il Corpo della Guardia di finanza, ... pur essendo posto, a seguito dei provvedimenti di riforma, quale forza di polizia ad ordinamento militare, sotto la diretta dipendenza del Ministro dell'Economia e delle finanze (art. 1 del DLgs n. 68 del 19.03.2001), risulta dotato di una sua autonomia e soggettività e di un'ampia sfera di autonomia organizzativa ed amministrativa ...»*; che al Comitato di verifica per le cause di servizio, quale organo autonomo operante presso lo scrivente Ministero, non poteva, come da prevalente giurisprudenza, essere attribuita legittimazione nel presente giudizio, evidenziando che il *«...Comando generale della Guardia di Finanza, ... congiuntamente all'INPS per una eventuale successiva fase di erogazione della pensione, costituiscono le due Autorità amministrative deputate ad assumere la determinazione amministrativa regolante il rapporto pensionistico tra le parti in via conclusiva e definitiva»*.

Nel merito, l'amministrazione esponente rappresentava, tra l'altro:

- che il CVCS aveva *«...provveduto a una disamina ampia e approfondita di tutto il fascicolo amministrativo e sanitario del ricorrente avendo evidenziato ogni profilo relativo alla infermità dedotta e avendo considerato tutti i precedenti di servizio così come evidenziati nella relazione di servizio trasmessa dal Comando»*, poi valutando, nel giudizio di riesame, anche le osservazioni

presentate dal ricorrente;

- che, per quanto concerne la prova del nesso causale, «... la giurisprudenza esclude una presunzione assoluta, o relativa, di dipendenza dal servizio degli eventi morbosi e lesivi della integrità personale dei quali sia soltanto provato che si verificarono durante la prestazione del servizio stesso escludendo che una mera coincidenza temporale possa concretizzare il presupposto voluto dalla legge»;

- che il ricorrente avrebbe «...dovuto dimostrare, in concreto, che la patologia riscontrata era stata non già e non solo “occasionata” dall’episodio di servizio, ma anche “causata” dal verificarsi di eventi straordinari tali da integrare, o concorrere ad integrare, in via preponderante e decisiva, il fattore patogeno. Il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle patologie deve essere ancorato a precisi riscontri medico scientifici e a specifici fatti che, evidentemente, non possono coincidere con l’ordinario assolvimento, per quanto gravosi, delle funzioni di un appartenente alla Guardia di Finanza che quindi non possono costituire ragioni utilmente spendibili per il riconoscimento della causa di servizio»;

- che, «...come chiarito dalla Suprema Corte, la CTU è un mezzo istruttorio, non costituisce una prova vera e propria ma soltanto uno strumento di valutazione di fatti già acquisiti altrimenti, pertanto, non può essere utilizzata per esonerare la parte dal fornire la prova dei fatti che, in base ai principi che regolano l’onere della prova, deve provare il soggetto che fa valere la pretesa».

Il predetto Ministero, pertanto, chiedeva che si disponesse «...in via principale, l’estromissione del Ministero dell’Economia e delle Finanze - Comitato di verifica per le cause di servizio per difetto di legittimazione passiva», e, nel

merito, che si rigettasse «... *il ricorso perché infondato in fatto e in diritto, con diniego di ogni richiesta istruttoria*».

Con atto prot. n. 0031780/2024 del 31/1/2024 la Guardia di Finanza - Centro informatico amministrativo nazionale eccepiva, preliminarmente, l'inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del Giudice adito, essendo la determina impugnata l'atto conclusivo di un procedimento avviato dalla parte al fine di ottenere l'equo indennizzo, materia devoluta, per i rapporti di lavoro pubblici, al Giudice amministrativo.

Nel merito, nel predetto atto, dopo esser stato illustrato il quadro normativo e giurisdizionale di riferimento, si evidenziava che i pareri espressi dal Comitato di Verifica per le cause di servizio (al quale il DPR n. 461/2001 ha attribuito la competenza esclusiva all'accertamento del nesso eziologico tra l'attività lavorativa svolta e l'infermità sofferta) sono esenti dai vizi lamentati e, in ogni caso, espressione di discrezionalità tecnica sindacabile solo in ipotesi di valutazioni abnormi o irragionevoli; si riteneva che, nella fattispecie, il Comitato di Verifica per le cause di servizio avesse «...*motivato in modo puntuale i propri pareri...*» ed «... *emesso i propri giudizi, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, dopo aver valutato con attenzione tutta la documentazione del procedimento amministrativo*»; si aggiungeva che «...*il servizio svolto, benché prestato oltre l'orario ordinario o all'esterno, è tipico del grado e dell'incarico ricoperto (servizi anticontrabbando, vigilanza caserma, vigilanza doganale, controllo della circolazione stradale, controlli strumentali, attività di Polizia Giudiziaria e ambientale, nonché attività di verifica), per cui difetta la eccezionalità del servizio prestato, nel senso chiarito dalla giurisprudenza, per il riconoscimento del nesso causale*» e, in ogni caso, che il ricorrente non aveva

assolto all'onere probatorio, a suo carico, dello svolgimento di mansioni eccedenti gli ordinari compiti di servizio (segnalando, in merito, i principi giurisprudenziali di riferimento).

Nel suindicato atto, poi, si citava giurisprudenza che ha precisato che la consulenza tecnica di parte costituisce semplice allegazione difensiva, a cui si può riconoscere valore di indizio, e si riteneva, infine, *«...che la richiesta istruttoria del militare rivolta al Giudice adito, circa la disposizione di una consulenza tecnica d'ufficio, non meriti accoglimento in quanto il ricorrente non può assolvere all'onere della prova su di lui incombente, ex art. 2697 c.c., attraverso la richiesta di perizia d'ufficio»*.

Si chiedeva, in definitiva, che il ricorso venisse dichiarato inammissibile o, comunque, infondato nel merito, con condanna alle spese del ricorrente.

Con ordinanza n. 2/2024/C di questa Sezione giurisdizionale, vista la domanda di accertamento delle condizioni che costituiscono presupposto necessario all'insorgenza del diritto a trattamenti pensionistici di competenza dell'INPS, essendo configurabile nei confronti di quest'ultimo un interesse a contraddire circa la pretesa dell'odierno ricorrente, funzionale all'invocato trattamento pensionistico privilegiato, si ordinava l'integrazione del contraddittorio nei confronti del predetto Istituto previdenziale, che si costituiva in giudizio con memoria del 22/6/2024, rappresentando, tra l'altro:

- che la domanda *«...attiene a un mero stato di fatto, ma non contiene in sé l'affermazione di un diritto soggettivo, men che meno la condanna dell'INPS a pagare una prestazione economica»* e, pertanto, allo stato *«...l'azione giudiziaria, almeno nei confronti dell'INPS, appare inammissibile»*;
- che *«...l'INPS non ha mai ricevuto da controparte alcuna domanda*

amministrativa, sicché l'odierna azione è altresì improponibile». Si rilevava, inoltre, come la presente controversia attenga «...ad una fase del procedimento che non comporta attualmente alcuna implicazione per l'INPS, che non ha emesso alcun provvedimento in merito e che verrà coinvolto solo a seguito dalla cessazione dal servizio del ricorrente, previa presentazione di apposita domanda di pensione privilegiata».

Nella predetta memoria difensiva, conseguentemente, si concludeva affinché questo giudice *«...dichiari inammissibili o improponibili verso l'INPS le domande introduttive del giudizio con vittoria di spese e di onorari in favore dell'INPS da porre a carico della controparte che dovesse all'esito risultare soccombente».*

In sede di udienza dibattimentale il difensore di parte ricorrente si riportava all'atto introduttivo del giudizio chiedendo l'integrale accoglimento delle domande formulate ed insistendo nella richiesta di CTU. I rappresentanti delle Amministrazioni resistenti si riportavano al contenuto dei propri scritti difensivi chiedendo l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.

DIRITTO

In via pregiudiziale, deve esaminarsi l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla Guardia di Finanza sul presupposto che, nella fattispecie, sarebbe stata impugnata la determina conclusiva di procedimento inteso ad ottenere l'equo indennizzo. Tale eccezione è infondata e deve, pertanto, essere rigettata. La questione introdotta con il ricorso introduttivo del presente giudizio, infatti, attiene al precipuo accertamento della dipendenza da causa di servizio delle infermità sofferte dal militare, quale necessario presupposto di un futuro trattamento pensionistico di privilegio, questione sulla quale sussiste

indubitabilmente la giurisdizione di questa Corte, essendo il diniego di tale dipendenza (opposto in sede amministrativa, sia pure quale presupposto per il rigetto dell'equo indennizzo, ma valevole anche ai fini pensionistici, vista l'operatività del principio della unicità dell'accertamento di cui all'art. 12 del d.P.R. 461/2001) un mero presupposto di ammissibilità della domanda proposta in questa sede, la cui sussistenza sarà di seguito pure scrutinata.

Deve essere rigettata anche l'eccezione di legittimazione passiva sollevata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, con la conseguente richiesta di estromissione dal giudizio, sulla base della giurisprudenza che esclude la legittimazione passiva degli organi che rendono pareri endoprocedimentali, e quindi del Comitato di verifica per le cause di servizio (la cui posizione ha implicitamente ritenuto di dover rappresentare), sostenendo che, quale amministrazione di appartenenza, avrebbe dovuto essere evocata in giudizio, in quanto dotata di propria autonomia, la Guardia di Finanza.

Nel rilevare che quest'ultima ha comunque provveduto a depositare memoria, si evidenzia, sul punto, che il ricorso è stato proposto nei confronti del predetto Ministero, in persona del Ministro pro-tempore, e non nei confronti del Comitato di verifica per le cause di servizio.

È necessario rilevare che il MEF è organo di vertice della Guardia di finanza (cfr. art. 1, comma 2, del D.Lgs. 68/2001) e, pertanto, come stabilito da condivisibile giurisprudenza, non sussistendo «... *una autonoma soggettività del C.V.C.S. tale da permetterne l'estromissione senza compromettere la stessa legittimazione passiva del Ministero dell'Economia e delle Finanze presso cui lo stesso è incardinato*» (C.d.c. Sez. Giur. Campania, sent. n. 7/2024; cfr. della stessa Sezione, anche sent. n. 677/2023), non se ne può disporre l'estromissione dal

presente giudizio.

Devono, inoltre, essere rigettate le eccezioni dell'INPS di inammissibilità e improponibilità dell'odierna azione perché attinente all'accertamento di un mero stato di fatto riguardante un dipendente attualmente in servizio e in assenza di domanda amministrativa.

Questa Sezione ha già da tempo condiviso l'indirizzo giurisprudenziale che *«...ha ritenuto sussistente la giurisdizione della Corte dei conti per i giudizi aventi ad oggetto il riconoscimento della dipendenza di patologie da causa di servizio, anche quando il ricorrente è ancora in servizio e non è stata presentata una specifica richiesta di pensione privilegiata, sussistendo all'uopo uno specifico interesse tutelabile (cfr. Corte dei conti: Sezione Giurisdizionale d'appello per la Regione Siciliana n. 199/2021 e n. 36/2022; Seconda Sezione giurisdizionale centrale d'Appello n. 29/2022)»* (cfr. C.d.c., Sez. Giur. Basilicata, sent./ord. n. 12/2022/M).

Tale orientamento ha, poi, trovato autorevole conferma nella sentenza n. 12/2023 delle Sezioni riunite della Corte dei conti, che, nella risoluzione della questione di massima, deferita dal Presidente della Corte dei conti, ha prioritariamente puntualizzato la funzione che svolge nell'ordinamento previdenziale la previsione di cui all'art. 153, comma 1, lett. b, c.g.c., norma che *«...limita la proponibilità delle azioni in materia pensionistica consentendo l'articolazione in sede giudiziale solo di domande sulle quali l'amministrazione abbia già provveduto a svolgere le valutazioni di competenza, giungendo ad esternare un provvedimento reputato non soddisfacente, ovvero domande per le quali, nonostante la rituale attivazione del procedimento, lo stesso non abbia avuto avvio o conclusione e sia trascorso il termine di legge dalla notificazione*

all'amministrazione di un formale atto di diffida a provvedere e, dunque, si sia cristallizzato il silenzio-rifiuto». Nel caso all'esame delle Sezioni riunite è incontestata la sussistenza (come nel caso ora all'esame) di provvedimento che aveva negato la relazione causale tra patologia e servizio svolto, atto che sarebbe insufficiente per i fini voluti dalla predetta norma solo nel caso si ritenesse che detta norma richieda, quale presupposto dell'azione, un provvedimento di diniego del diritto a pensione e non quello di diniego di dipendenza di infermità da causa di servizio. Orbene, si è ritenuto che tale ricostruzione sia «... incoerente con il dato lessicale: l'inammissibilità del ricorso non è predicata in relazione alla mancanza della domanda "di pensione" ma, semplicemente, con riferimento alla mancanza della domanda "sulla quale non si sia provveduto (esplicitamente o implicitamente, per via del silenzio) in sede amministrativa», ben potendo «... ricorrere situazioni diverse (come, appunto, quella della reazione del lavoratore pubblico ancora in servizio cui sia stato negato il riconoscimento da causa di servizio della dipendenza dal medesimo patita) nella quale, a prescindere dalla domanda di pensione, la tutela giudiziale è comunque ammessa». Ciò stabilito, il Supremo consesso ha valutato la sussistenza anche dell'altra condizione dell'azione, costituita dall'interesse ad agire, e ciò sulla scorta della (ritenuta) corretta interpretazione dell'art. 12 del d.P.R. 461/2001, che prevede che «Il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità o lesione costituisce accertamento definitivo anche nell'ipotesi di successiva richiesta di equo indennizzo e di trattamento pensionistico di privilegio»; a tal fine si è ritenuto che «La positivizzazione del principio dell'unicità era (e rimane) funzionale all'esigenza di evitare che il medesimo fatto presupposto (dipendenza da causa di servizio) potesse essere diversamente valutato a seconda del contesto

valutativo nel quale entrava», inferendo, conseguentemente, che «...vi può essere, in concreto e all'attualità, l'interesse a contestare lo sfavorevole giudizio di non dipendenza di infermità o lesioni da causa di servizio», e ciò sulla base della concreta occorrenza di «...evitare il consolidamento di un giudizio destinato a riverberarsi sulla (necessariamente) futura richiesta di pensione privilegiata, invocabile a partire dal momento della cessazione dal servizio».

La sentenza in esame ha, conclusivamente, enunciato il seguente principio di diritto: *«è ammissibile, ai sensi dell'art. 153 c. 1 lett. b) c.g.c., un ricorso in materia pensionistica con cui l'interessato, a fronte del diniego di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della infermità da cui è affetto, oppostogli in sede amministrativa, domandi, in sede giudiziale, il positivo accertamento di tale dipendenza in funzione del futuro trattamento pensionistico di privilegio – ritualmente prospettato nel mezzo introduttivo quale bene della vita ambito – e non abbia, tuttavia, presentato domanda amministrativa di pensione privilegiata».*

Sicché, alla luce di tutto quanto sopra esposto, se si appalesa l'infondatezza delle doglianze dell'Istituto previdenziale in ordine all'accertamento di stato di fatto da svolgersi pur in mancanza di cessazione del rapporto di lavoro e di presentazione di domanda di trattamento previdenziale in ordine alla quale si sia provveduto in via amministrativa, appare altresì evidente la sussistenza dell'interesse dell'INPS a contraddire nel presente giudizio: infatti, o si predica che tale interesse non sussiste, e che il presente giudizio può svolgersi in assenza dell'Ente deputato a liquidare la futura prestazione previdenziale, e allora l'accertamento richiesto sarebbe inutile, in quanto insuscettibile di esplicare alcun concreto effetto ai fini della futura erogazione di tale prestazione, per non

essere stato il soggetto a tal fine deputato chiamato a esser parte del giudizio (cfr. art. 2909 c.c. e art. 324 c.p.c.); ovvero, in linea con quanto stabilito nella sentenza delle Sezioni Riunite sopra richiamata, in luogo dei «...*presidi solo strumentali e cautelari per preservare la futura possibilità di prova dei fatti ...*», si ritiene ammissibile un giudizio volto ad accertare la dipendenza di infermità da causa di servizio «... *in funzione del futuro trattamento pensionistico di privilegio...*», e allora diviene lampante non solo la sussistenza dell'interesse a contraddire dell'INPS, ma anche la palese infondatezza delle eccezioni dallo stesso sollevate, che vanno rigettate (sulla sussistenza della legittimazione passiva dell'Istituto previdenziale, cfr., tra le altre, C.d.c., Sez. Giur. Emilia-Romagna, sent. n. 9/2024; C.d.c., Sez. Giur. Veneto, sent. n. 129/2023 e C.d.c., Sez. Giur. Sardegna, sent. n. 176/2023).

Deve, a questo punto, essere precisato che, nel ricorso introduttivo, si è chiesto che l'accertamento richiesto valga anche ai fini di ogni altro beneficio/privilegio dallo stesso derivante. Orbene, dovendo ovviamente escludersi che tale accertamento possa valere in vista del riconoscimento del diritto all'equo indennizzo, rientrando in tal caso la controversia nella giurisdizione del giudice del rapporto, per i non specificati diversi benefici o privilegi la richiesta, *in parte qua*, appare generica e inammissibile.

Tanto premesso, in definitiva, nel riservare alla decisione definitiva ogni valutazione sulle ulteriori questioni, visti gli atti di causa nonché la relativa documentazione amministrativa e medico legale allegata al fascicolo processuale e udite le argomentazioni poste dalle parti a sostegno delle rispettive ragioni di lite, si rileva come la particolare natura della controversia, concentrata su aspetti medico legali non risolvibili né componibili attraverso le ordinarie competenze

di questo Giudicante, necessiti di approfondimento istruttorio.

Si ritiene, pertanto, necessario che, a cura del C.M.L. operante presso l'Azienda Ospedaliera S. Carlo di Potenza, venga formata Relazione di perizia medico legale affinché, previa visita diretta del ricorrente e in funzione del futuro trattamento pensionistico di privilegio, siano forniti attendibili ed esaustivi elementi di conoscenza in ordine alla sussistenza della dipendenza da causa di servizio delle infermità sofferte dal ricorrente, esplicitando se il servizio dallo stesso prestato debba essere considerato mera occasione, ovvero, si sia concretizzato in attività tali o situazioni particolari che possano assurgere a fattore determinante (anche solo in via concausale) l'insorgenza della patologia invalidante; in caso affermativo, si specifichi se tali infermità siano classificabili ai fini pensionistici e quale sia la categoria alla quale devono essere ascritte, nonché ogni altro elemento utile per la decisione della controversia;

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Basilicata, respinge le suindicate eccezioni delle Amministrazioni resistenti e dichiara ammissibile il ricorso nei limiti e nei termini di cui in parte motiva;

ORDINA

che, a cura del C.M.L. operante presso l'Azienda Ospedaliera S. Carlo di Potenza, venga formata Relazione di consulenza medico legale intesa a stabilire la ricorrenza, nel caso di specie, dei requisiti e delle condizioni descritti sopra.

Le parti, entro il termine di dieci giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, potranno far pervenire al predetto Collegio medico legale tutta la documentazione ritenuta utile.

La richiesta relazione consulenziale si gioverà della integrale documentazione

amministrativa e medico legale versata nel fascicolo di causa nonché dei risultati scaturiti dalla visita diretta sulla persona del ricorrente che all'uopo sarà effettuata.

Le operazioni peritali si svolgeranno in data **17 settembre 2024, ore 10:00** (giusta calendarizzazione trasmessa dal predetto C.M.L. a questo Ufficio giudiziario) senza ulteriore avviso alle parti.

L'espletamento del predetto incombenza istruttorio dovrà avvenire nel pieno contraddittorio tra le parti in causa al fine di consentire il dispiegamento delle rispettive ragioni nel rispetto del principio della parità processuale.

Ai sensi degli artt. 97 e 166 del D.Lgs. n. 174/2016 (c.g.c.) si fissano i seguenti termini:

- dieci giorni dalla comunicazione della presente ordinanza per l'eventuale nomina, con dichiarazione da comunicare alla Segreteria di questa Sezione e al C.M.L., di consulenti tecnici delle parti i quali potranno esercitare le facoltà previste dall'art. 97, comma 5, c.g.c.;
- sessanta giorni dallo svolgimento delle operazioni peritali per la trasmissione, da parte del C.M.L, di uno schema della propria relazione alle parti ovvero, se nominati, ai loro consulenti tecnici;
- venti giorni dal ricevimento del predetto schema di relazione per la trasmissione al C.M.L. delle eventuali osservazioni e conclusioni dei consulenti tecnici di parte;
- venti giorni dal ricevimento di tali osservazioni e conclusioni, ovvero dalla scadenza del termine sopra fissato per la loro produzione, per il deposito nella Segreteria di questa Sezione della relazione finale nella quale il C.M.L., oltre a rispondere ai quesiti posti con questa ordinanza, deve altresì dare conto delle

osservazioni e conclusioni delle parti e dei loro consulenti tecnici e prendere specificamente posizione su di esse.

All'esito della trasmissione della consulenza sarà fissata l'udienza di trattazione del giudizio.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso nella Camera di consiglio del 1° luglio 2024.

Il Giudice

(f.to digitalmente)

Rocco LOTITO

Depositata in Segreteria il 1° luglio 2024

Il Segretario di udienza

(f.to digitalmente)

Alfonso Ingenito